



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTO l'articolo 4, comma 2 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari";

VISTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";

VISTO l'articolo 3, comma 8 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO l'articolo 3, comma 6 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sull'incompatibilità della frequenza dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 142 del R.D. n. 1592/1933;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 del 08.06.2012;

VISTO il "Regolamento dell'Università degli Studi della Tuscia in materia di dottorato di ricerca", emanato con Decreto Rettorale n. 1125/99 del 18.11.1999 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 823/12 del 16.10.2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2012 e il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2012.

DECRETA

Art. 1

L'art. 12 ("Sospensione dal corso") del Regolamento dell'Università degli Studi della Tuscia in materia di dottorato di ricerca è integralmente sostituito dal seguente articolo:

"E' consentita, su domanda debitamente documentata, la sospensione dell'iscrizione al corso di dottorato, per la durata massima di un anno accademico, per i seguenti motivi:

- *maternità o paternità;*
- *grave malattia;*
- *gravi e comprovati motivi di famiglia;*



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

- iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

A prescindere dalla sospensione, la gestante ha diritto di svolgere, su indicazione del Coordinatore e sentito il Tutor, attività formative alternative a quelle ordinarie quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.

Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al Coordinatore del corso di dottorato, al Direttore della struttura presso cui svolge la propria attività, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi

La sospensione dell'iscrizione al dottorato per la frequenza del TFA dovrà essere autorizzata dal Coordinatore del corso, sentito il Tutor.

I periodi di sospensione dell'iscrizione al dottorato dovranno essere recuperati con l'autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.

In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.

Durante l'anno di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera.

La domanda di sospensione dell'iscrizione al dottorato dovrà essere presentata all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi. Per riprendere gli studi dopo il periodo di sospensione, il dottorando dovrà contattare il predetto Ufficio ed eseguire il versamento della tasse di iscrizione previste".

Art. 2

E' emanato il Regolamento così modificato che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto all'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 3

Il testo del Regolamento è, altresì, pubblicato sul sito di Ateneo (Normativa - Regolamenti per studenti e post lauream).

Viterbo, 10.01.2013

IL RETTORE
Prof. Marco Mancini



Mdd 15 U

